

La comunità linguistica slovena in Italia e la sua percezione dell'ordinamento giuridico italiano

Damijan Terpin

Relazione presentata in occasione del convegno internazionale di studi su La comunicazione giuridica fra enti pubblici e soggetti privati. Analisi del discorso giuridico fra normazione e retorica forense nelle aree di confine fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia.

Occorre premettere che la comunità linguistica slovena in Italia (di seguito: minoranza slovena) appare, dal punto di vista linguistico, perfettamente integrata: si tratta di una comunità, che è completamente bilingue, in grado di intendere e percepire tutto quanto viene espresso nella lingua maggioritaria (italiana), né più né meno della maggioranza italiana, pur essendo la lingua madre dei suoi appartenenti appunto lo sloveno.

Anzi, si pone per la minoranza slovena un problema inverso. Pur sussistendo un sistema scolastico in lingua slovena idoneo a preparare, ad esempio, gli studenti della minoranza slovena ad affrontare qualsivoglia facoltà universitaria così in Italia come in Slovenia, nel senso di prepararli linguisticamente, sì da metterli in condizione di seguire un percorso accademico sia in lingua slovena che in lingua italiana, per quanto concerne il linguaggio giuridico sloveno, o meglio, la percezione di un insieme normativo in lingua slovena, la situazione attuale si presenta nettamente diversa.

Mentre, quindi, gli appartenenti alla mino-

PAROLE CHIAVE:

BILINGUISMO
MINORANZA SLOVENA IN ITALIA
TUTELA DELLA MINORANZE
TRADUZIONE GIURIDICA

ranza slovena, frequentando scuole elementari, medie inferiori e superiori con lingua d'insegnamento slovena (licei, istituti tecnici e quant'altro) acquistano una conoscenza linguistica dell'italiano, come evidenziato, idonea ad affrontare qualsivoglia studio universitario in lingua italiana, vivendo in una realtà sociale maggioritariamente italiana, dimostrano certamente, come sopra evidenziato, una maggiore facilità di percezione di un ordinamento in lingua italiana rispetto a un ordinamento in lingua slovena.

Paradossalmente quindi, la minoranza slovena, pur avendo una propria lingua madre diversa da quella italiana, è ormai, giunta ad un livello di integrazione che, purtroppo, sarebbe più corretto definire ormai di assimilazione, tale da percepire un complesso normativo nella lingua italiana con una facilità nettamente maggiore, rispetto ad un complesso di norme espresso in lingua slovena.

Non si tratta, in verità, solamente di percepire ed intendere due sistemi giuridici diversi – quello italiano rispetto a quello sloveno - che

hanno tradizioni naturalmente diverse, condizionate, all'evidenza, da passati sistemi politico economici nettamente diversi – basti pensare a 50 anni di sistema socialista monopartitico e di economia statale rispetto ai 50 anni, post-guerra, di un sistema democratico, pluripartitico e di economia di mercato in Italia. Si tratta soprattutto quindi di un'assoluta mancanza, nella media degli sloveni in Italia, di capacità linguistiche riferite al campo giuridico, che probabilmente non trova paragoni in altri campi o nelle altre scienze.

Non è solamente, credo, un problema di padronanza della mera terminologia tecnico giuridica, ma ritengo sia soprattutto un problema di assimilazione linguistica della minoranza, la quale per troppo tempo non ha trovato, e non trova tuttora, soddisfazione concreta e riconoscimento concreto di quei strumenti giuridici – una legge di tutela seria, ma soprattutto la sua attuazione – che avrebbero consentito alla minoranza di bloccare, o quantomeno frenare, l'inesorabile processo di assimilazione, che colpisce tutte le minoranze linguistiche.

È del tutto evidente che una minoranza etnica o linguistica slovena, come la vogliamo chiamare, un tanto sussiste in quanto i suoi membri, oltre a sentirsi appartenenti ad un determinato popolo - nel qual caso il popolo sloveno - hanno la caratteristica di esprimersi, e di considerare quindi come propria lingua madre, appunto in sloveno. Orbene, quando questa capacità espressiva, che così intimamente denota la caratteristica etnica, nazionale o linguistica, che dir si voglia, di una pluralità di soggetti che si caratterizzano proprio per il modo con il quale questi comunicano, ovvero per la lingua nella quale si esprimono, viene a mancare o comincia a "scricchiolare" l'elemento determinante di questa appartenenza, e cioè l'elemento fondamentale che li caratterizza – la lingua – è del tutto evidente che comincia ad affievolirsi se non addirittura a disperdersi proprio ciò che più intimamente li denota: la loro appartenenza linguistica od etnica.

Detta in parole semplici, quando una comunità linguistica non è più in grado di comuni-

care in tutti i campi nella propria madre lingua, comincia a non essere più una comunità linguistica.

Nel campo giuridico, per quanto io possa averlo percepito, la situazione è quindi nettamente più difficile. Mi sento di affermare che l'ordinamento giuridico italiano è percepito – dal punto di vista della chiarezza o meno di percezione o comprensione - dalla comunità linguistica slovena allo stesso identico modo di come lo può percepire la maggioranza italiana. La pressoché identica conoscenza e/o padronanza della lingua italiana, da parte degli appartenenti alla comunità slovena rispetto alla maggioranza italiana sopra evidenziata, mi consente di affermare che differenze di percezione, in questo campo, non ve ne siano. Stante il titolo del mio intervento, potrei quindi chiudere qui.

Credo però – anche sé a questo punto dovrei quindi modificare il titolo del mio intervento, oppure, più semplicemente sto andando fuori tema - utile analizzare invece l'aspetto "reale" della norma astratta, come essa si "cala" nella realtà quotidiana, oppure, questione ancor più importante, come la previsione normativa astratta viene a raggiungere o meno la *ratio*, per la quale è stata pensata, e ciò per quanto concerne la normativa italiana di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia.

Quanto sopra evidenziato, in tema di modalità di percezione dell'ordinamento italiano dagli appartenenti alla minoranza slovena, non vale certamente più nel momento in cui si tratta, per loro, di esercitare, di mettere in pratica, in sostanza, di "vivere e rendere reali" quei propri diritti linguistici, che le normative di tutela - ed in particolare la legge n. 38/2001 per la tutela della minoranza linguistica slovena, oltre ad esempio la legge n. 482/1999 di tutela delle 12 minoranze cosiddette storiche, i diritti riconducibili ai vari trattati internazionali (Trattato di Osimo, Memorandum di Londra ed allegato Statuto Speciale del 1954) le numerosissime sentenze delle Corti Costituzionale, norme speciali sull'ordinamento scolastico sloveno, trattati europei in tema di tutela delle minoranze e quant'altro) - loro riconoscono.

L'esercizio dei diritti linguistici, soprattutto per quanto concerne l'uso della lingua minoritaria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, diventa complesso per il semplice motivo, che il bagaglio linguistico nel campo delle espressioni giuridiche è nella comunità slovena assolutamente limitato.

Posso affermare con certezza un tanto, poiché dalla mia, seppur relativamente breve, esperienza professionale ho potuto dedurre le prove:

Mi è capitato, ad esempio, di dover redigere un atto – un semplicissimo ricorso avverso un verbale di una contravvenzione stradale – in lingua slovena, ai sensi della legge 482 che consente agli appartenenti alle 12 minoranze riconosciute dalla suddetta legge, tra le quali c'è anche quella slovena, di ricorrere al Giudice di Pace nella propria madre lingua.

Certamente, anche un qualsiasi cittadino, appartenente alla maggioranza italiana, non sarà in grado di redigere un ricorso al Giudice di Pace con un linguaggio tecnico, proprio del professionista – avvocato o giurista che sia. Ma le difficoltà incontrate dal sottoscritto nel caso di specie, mi portano a concludere come sopra.

Se un avvocato, e parlo per esperienza personale, nel redigere un atto nella propria lingua madre, lo sloveno, quale è un ricorso al Giudice di Pace, che invece in lingua italiana non può certamente rappresentare un problema, trova le difficoltà che ho incontrato io, allora mi domando, quali enormi problemi incontra un cittadino qualsiasi, nel dover redigere un ricorso del genere in lingua slovena, rispetto alle normali difficoltà che invece incontra un appartenente alla maggioranza italiana nel redigere un atto analogo.

Altro esempio in cui si nota questa enorme difficoltà è dato dalla lettura degli organi di informazione in lingua slovena. Nell'affrontare questioni che in qualche modo sono collegate al diritto – soprattutto ad esempio nel riportare informazioni in ordine a processi penali, o controversie civili, a questioni di diritto amministrativo dei singoli comuni, regioni ecc. o rapporti con gli organi suddetti, i mezzi di informazione in lingua slovena si trovano a scrivere ed usare terminologie che poco o nulla hanno a che fare con il linguaggio giuridico.

L'esempio più eclatante è il concetto di “tranzakcija”, che sistematicamente, in tutti i mezzi di informazione in lingua slovena stampati o prodotti in Italia, viene tradotto con la parola “tranzakcija”, che invece nel linguaggio tecnico (giuridico o commerciale o bancario) sloveno invece vuol dire tutt'altra cosa (operazione commerciale, operazione bancaria, pagamento o similari). Un tanto si protrae e si ripete ormai da anni, e sembra quasi che l'abbia notato solo il sottoscritto, il quale, avendo la fortuna di seguire, studiare ed applicare pressoché quotidianamente anche l'ordinamento della Repubblica di Slovenia, ritiene di essere in grado di distinguere i concetti giuridici in lingua slovena in modo del tutto diverso.

Tornando al campo dell'esercizio dei diritti, soprattutto quelli linguistici, previsti dalle citate fonti normative, ho accennato ai rapporti con la P.A.

Mi domando, a distanza di sette anni dall'approvazione della citata L. 38/2001, quanti appartenenti alla minoranza slovena hanno presentato domanda alla P.A. per una concessione edilizia o più semplicemente un'autorizzazione amministrativa qualsiasi nella propria lingua. La mia domanda non pone solo una questione di coscienza nazionale, cioè di sentire un proprio diritto e non aver paura ad esercitarlo, magari perché si teme che l'autorizzazione, ambita ed attesa, possa venir negata poiché redatta nella lingua minoritaria – tale timore è ancora presente, non ce lo possiamo nascondere, anche se l'atteggiamento generale della maggioranza nei confronti di chi esercita anche pubblicamente un proprio diritto linguistico e nettamente cambiato, soprattutto a seguito della democratizzazione della Slovenia, del suo ingresso nell'UE, della caduta del confine e l'allargamento a Est dell'area Schengen, come anche a seguito della crescita economica registrata negli ultimi anni in Slovenia e tutto ciò, nel complesso, ha certamente reso più positivo il generale concetto di “sloveno” – ma pone anche e soprattutto un problema di capacità di esprimere concetti giuridici, riferiti ad istituti del diritto amministrativo, civile o penale che sia, dell'ordinamento giuridico italiano in lingua slovena. Questo è il nocciolo della questione.

Più che un problema di percezione, è quindi un problema di espressione. L'assimilazione linguistica è evidentemente progredita sino ad una fase tale, da non consentire più ai beneficiari delle normative di tutela, di poterle nemmeno più utilizzare. Paradossalmente, quindi, ottenute finalmente le norme – seppure con un ritardo di oltre 60 anni, se si considera la data di entrata in vigore dell' art. 6 della Costituzione – non siamo più in grado di utilizzarle.

Non mi addentro qui nell'esame, tutto sociologico - non è il mio campo - di quanto un'appartenente alla minoranza slovena percepisca come "proprio" l'ordinamento italiano. Mi domando invece quanto in più potrebbe percepirlo come proprio, di quanto non lo percepisca già oggi, ove tale ordinamento fosse tradotto, a cura e spese dello Stato, anche nella lingua minoritaria. Non tutto il complesso normativo, s'intende – quello italiano ha peraltro la caratteristica di essere gigantesco e sproorzionato, per numero di leggi in vigore, rispetto a numerosissimi ordinamenti degli altri Stati – ma almeno la scarna normativa di tutela delle minoranze, od almeno, in estremo subordine, quella specifica, riferita alla comunità slovena. Non sussiste, allo stato, a distanza di 7 anni dalla sua approvazione, né una traduzione ufficiale né una ufficiosa della L. 38/2001. Non sussiste una benché minima modulistica, presso la P.A., nella lingua minoritaria, salvo rare eccezioni, tra le quali, devo sottolinearlo, i modelli per la dichiarazione dei redditi. Per il resto il nulla quasi assoluto.

In sintesi, non credo si possa proprio parlare di comunicazione giuridica tra enti pubblici e soggetti privati appartenenti alla minoranza slovena. Una "comunicazione" in tal senso presupporrebbe, nei fatti, innanzitutto un minimo di disponibilità, il che appartiene però alla sfera della volontà politica, e che, allo stato, si registra solamente nelle amministrazioni pubbliche rette dagli stessi appartenenti alla minoranza slovena, come ad es. alcuni piccoli comuni. Ci sono delle eccezioni assolutamente pregevoli: la Prefettura di Gorizia, ad esempio, ma anche alcuni segnali incoraggianti provenienti da certi singoli organi periferici dello Stato (Agenzia delle Entrate) o da alcuni concessionari di servi-

zi pubblici (Poste). Ma si tratta, per la maggiore, di "mosche bianche", che si moltiplicano e rigenerano con estrema fatica. Paradossalmente, l'attuazione della normativa di tutela minoritaria dipende dalla volontà politica, ed il concetto la legalità quindi si traduce in quello di volontà, il che rappresenta, per me, la morte del diritto. Il tutto per il semplice fatto che la tutela minoritaria, o meglio, la mancata attuazione di questa tutela, prevalentemente, non conosce sanzioni, salvo rarissime eccezioni, come ad es. l'applicazione dell'art. 109 del c.p.p. in ordine all'uso della lingua minoritaria nel processo penale, previsto appunto, a pena di nullità.

Il secondo presupposto per poter parlare di una vera comunicazione giuridica tra enti pubblici e soggetti privati appartenenti alla minoranza slovena è la dotazione, da parte della P.A. di strumenti che le consentano di esercitare questa comunicazione: si presuppongono quindi finanziamenti che allo stato la P.A. non ha, pur previsti nella L. 38/2001, ma mai messi a bilancio o mai utilizzati, siccome inattuate risultano, a livello sublegislativo ed attuativo/regolamentare le disposizioni della stessa legge. Strumenti di traduzione, assunzione e formazione di interpreti specializzati, predisposizioni di modulistiche, divulgazione dei diritti della minoranza e delle opportunità ad esercitarli, tutto ciò allo stato, non sussiste.

Il terzo presupposto, a mio avviso, è rappresentato poi dalla possibilità o capacità, dei soggetti privati di esercitare ancora questa comunicazione in lingua minoritaria, possibilità o capacità condizionata, come abbiamo visto, dalla padronanza linguistica in campo giuridico che, temo, non sussista a sufficienza. Dico esercitare "ancora" volendo sottolineare il fattore temporale, che per la mancata attuazione, sino ad oggi, dei due presupposti anzidetti, ha portato la minoranza slovena nella condizione, oggi più volte esposta, di non essere, quasi, più in grado di svolgere una comunicazione giuridica nella propria madre lingua.

Avv./Odv. DAMIJAN TERPIN
 Foro di Gorizia e Foro di Ljubljana